



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Stefano PETITTI	Presidente
Ettore CIRILLO	Componente
Giulia IOFRIDA	Componente
Milena FALASCHI	Componente Relatrice
Irene TRICOMI	Componente -

DECISIONE

Premesso che:

1. L'Ufficio Elettorale Regionale della Lombardia, in data 31 gennaio 2018, decideva di non ammettere la lista "MOVIMENTO GRANDE NORD" alle elezioni del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018.

2. L'Ufficio rilevava che la lista di candidati era stata presentata nel Collegio Plurinominale n. 1 da 160 sottoscrizioni di elettori e nel Collegio Plurinominale n. 5 da 331 sottoscrizioni di elettori, con la conseguenza che non era stato raggiunto il numero minimo di

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned vertically on the right side of the page.

A small, vertical handwritten mark or signature, positioned on the right side of the page.

A small, horizontal handwritten mark or signature, positioned on the right side of the page.

A small, vertical handwritten mark or signature, positioned on the right side of the page.

A small, vertical handwritten mark or signature, positioned on the right side of the page.

sottoscrittori (375) previsto dalla legge per ogni lista presentata in ciascun Collegio Plurinominale e ne disponeva la esclusione.

3. Il verbale di ricusazione veniva notificato il 31 gennaio 2018.

4. Con ricorso del 2 febbraio 2018, h. 13,00, pervenuto a questo Ufficio il 3 febbraio 2018, h. 16,25, Monica Rizzi, quale presentatore/rappresentante effettivo della suddetta lista per il Collegio Regionale della Lombardia, impugnava il verbale di ricusazione.

5. Dopo aver richiamato la disciplina di cui all'art. 18-*bis* del D.P.R. n. 361 del 1957, la ricorrente espone quanto segue.

5.1. a) Erroneità del calcolo delle firme necessarie.

La legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 del 2017, intervenendo sulla previsione, ha stabilito la riduzione ad un quarto del numero delle firme necessarie a una nuova lista per la presentazione delle candidature alle elezioni, con ciò riducendo il numero necessario delle firme a 187,5 (*rectius*, 188) e non certamente a 375, come ritenuto dall'Ufficio elettorale.

b) Violazione di legge in relazione all'art. 21 septies, comma 1 della legge n. 241 del 1990 e agli artt. 32 e 33 T.U. approvato con D.P.R. n. 570 del 1960, con eccesso di potere per mancanza di motivazione e per falso supposto di fatto.

Sottolinea, sotto tale profilo, la genericità del provvedimento di esclusione che non indicava quali e quante sottoscrizioni raccolte e presentate non fossero regolari. Detto vizio impediva, altresì, alla

lista la possibilità, riconosciuta dall'ultimo comma dell'art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. n. 361 del 1957, di integrare ovvero apportare le correzioni formali necessarie a sanare le carenze riscontrate.

6. L'Ufficio Elettorale Regionale della Lombardia, in data 2 febbraio 2018, confermava quanto deciso con riguardo alla ricusazione della lista facendo riferimento alle istruzioni trasmesse dal Ministero dell'interno, in particolare alle disposizioni di cui al punto 6.3.1 (pag. 43); inoltre precisava, con riguardo agli ulteriori rilievi, le sottoscrizioni, puntualmente riportate in elenco, ritenute non regolari ai fini della presentazione delle singole liste.

7. Il motivo di ricorso relativo alla ricusazione della lista non è fondato.

Premesso che l'Ufficio Elettorale regionale ha integrato la motivazione del provvedimento di esclusione con la puntuale indicazione delle sottoscrizioni ritenute non regolari e la ragione della irregolarità (per lo più dovuta a mancanza di certificato elettorale), osserva il Collegio che l'art. 18-bis, comma 1, primo periodo, del citato D.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 165 del 2017, è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore.

Tale interpretazione risulta coerente con l'art. 18-bis, comma 3, del medesimo D.P.R., a tenore del quale «In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale», nonché con l'intero sistema normativo in materia elettorale.

8. Quanto alle ulteriori deduzioni di vizio di motivazione, nonostante la puntualità del prospetto delle sottoscrizioni ritenute invalide, la ricorrente non si è avvalsa della facoltà di integrazione della documentazione onde superare il vizio riscontrato.

9. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

I Componenti

Milena Galosch

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Segreteria
oggi, 04.02.18 h. 15:30

[Signature]

[Handwritten mark]